



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 4 novembre 2021

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario, relatore

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL) ed in particolare l'art. 148-bis, comma 3, così come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo), deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017/19, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la deliberazione 21/2020/INPR, con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale 50/2019/INPR, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 13/2021, di convocazione della Sezione per la seduta dell'11 febbraio 2021, nella quale, dopo apposita discussione, è stato deciso di effettuare un approfondimento istruttorio in relazione al Comune di Piacenza d'Adige (Pd);

VISTA la nota con cui il predetto Comune ha riscontrato la richiesta di approfondimento istruttorio ricevuta;

VISTA l'ordinanza del Presidente 47/2021 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Referendario Daniela D'Amaro;

FATTO E DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), stabilisce che "gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo", sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Sezione delle autonomie della medesima Corte.

L'art. 148-bis del D. lgs. n. 267/2000 (inserito nel Testo unico degli enti locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) esplicita le finalità del controllo de quo ("verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti."), ne definisce l'ambito ("Ai fini della verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano

conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”) e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (“Nell’ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”).

In ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tale sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi e in funzione dell'adozione “di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio” (Corte cost. 60/2013), la Sezione accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente, benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2020, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Piacenza d'Adige (Pd) ed in particolare:

- i questionari sui rendiconti relativi agli esercizi 2017 e 2018, nonché sul bilancio di previsione 2018/20;
- le relazioni dell'Organo di revisione concernente i bilanci di previsione e i rendiconti, di cui all'art. 1, comma 166, della legge 266/2005;
- le certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

1. Mancata approvazione dei rendiconti nei termini di legge - adempimenti BDAP

Il Comune di Piacenza d'Adige ha approvato il rendiconto 2017 in data 15 maggio 2018 ed il rendiconto 2018 con delibera del 4 giugno 2019, convalidata l'11 giugno 2019, oltre il termine di legge. Inoltre, la scadenza per la trasmissione degli schemi di bilancio e degli indicatori finanziari tramite BDAP non è stata rispettata per l'esercizio 2018 (l'invio è avvenuto infatti in data 13 giugno 2019).

Al riguardo, è stato chiesto all'Ente di indicare se sono state poste in essere assunzioni, in violazione dell'art. 9, commi 1 quinquies e ss., del D. L. n. 113/2016 e s.m.i. e se sono stati osservati i divieti e le prescrizioni previste nell'ipotesi di mancato rispetto dei termini di cui sopra; a tale riguardo, è stato dichiarato quanto segue: “*Sia nell'esercizio 2018 che nell'esercizio 2019, nelle more di approvazione dei Rendiconti 2017 e 2018, l'Ente non*

ha posto in essere assunzioni, e sono stati rispettati i divieti e le prescrizioni previste per il mancato rispetto dei termini di approvazione dei Rendiconti dell'esercizio precedente”.

Il Collegio, tenendo conto di quanto sopra rappresentato, raccomanda per il futuro la puntuale osservanza dei termini stabiliti in materia dal legislatore.

2. Domande preliminari contenute nel questionario 2017

In sede istruttoria sono state chieste le motivazioni delle risposte negative alle domande preliminari: “L’Ente ha provveduto ad accantonare nel rendiconto 2016 e nel bilancio 2017 le somme per il finanziamento degli arretrati da erogare a seguito della definitiva sottoscrizione del CCNL Funzioni Locali?” e “L’Ente ha provveduto in sede di rendiconto 2017 al predetto accantonamento?”, contenute nel questionario 2017.

In merito a tali quesiti, è stato chiarito che: “Negli esercizi 2016 e 2017 l’Ente faceva parte dell’Unione dei Comuni Megliadina, dalla cui Unione è avvenuto il recesso a partire dal 01.01.2018; i bilanci di previsione 2016-2018 e 2017-2019 non prevedevano un accantonamento per gli arretrati da erogare per la sottoscrizione del CCNL Funzioni Locali, né fra gli stanziamenti, né tra le voci della missione 20 “Fondi ed accantonamenti”; non è stata pertanto accantonata alcuna somma. A partire dall’esercizio 2019 tale accantonamento è stato previsto”.

La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione comunale.

3. Equilibri di bilancio e risultato della gestione di competenza

Dai dati indicati in BDAP, emerge che il bilancio di previsione per il 2018 registra un deficit di parte corrente pari a € 28.720,00 il quale, non compensato dall’utilizzo di un avanzo di amministrazione presunto (€ 0,00), né dal risultato di parte capitale (€ 0,00), determina un equilibrio finale negativo (€ - 28.720,00).

Equilibri di bilancio di previsione	Bilancio di Previsione 2017	Bilancio di Previsione 2018
Equilibrio di p/corrente	7.000,00	- 28.720,00
Equilibrio di p/capitale	- 7.000,00	-
Saldo delle partite finanziarie	-	-
Equilibrio finale	-	- 28.720,00

Tuttavia, nella relazione dell’Organo di revisione sul bilancio di previsione 2018/2020, si osserva che per l’esercizio 2018 è stato utilizzato un avanzo di amministrazione presunto per spese correnti pari a € 28.720,00, il quale copre il deficit di parte corrente (€ - 28.720,00) e, conseguentemente, determina un equilibrio finale pari a zero.

Nel biennio 2017/18, il saldo complessivo degli equilibri di competenza, a consuntivo, è comunque positivo:

Equilibri di bilancio a consuntivo	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Equilibrio di p/corrente	362.694,07	40.717,04
Equilibrio di p/capitale	- 360.354,28	- 26.133,79
Saldo delle partite finanziarie	-	-
Equilibrio finale	2.339,79	14.583,25

Si evidenziano, però, saldi negativi di parte capitale (€ - 360.354,28 nel 2017 ed

€ - 26.133,79 nel 2018).

Esplicitando le componenti dell'avanzo applicato e del FPV, il risultato della gestione di competenza varia nel senso di seguito indicato:

Risultato della gestione di competenza	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Risultato della gestione (includendo avanzo e FPV)	2.339,79	14.583,25
Avanzo applicato in p/corrente	-	28.720,00
Avanzo applicato in p/capitale	-	3.358,03
Totale avanzo applicato	-	32.078,03
Risultato della gestione al netto dell'avanzo	2.339,79	- 17.494,78
FPV E	76.324,08	346.410,67
FPV S	346.410,67	91.734,54
Saldo FPV E - FPV S	- 270.086,59	254.676,13
Risultato gestione al netto avanzo e FPV	272.426,38	- 272.170,91

L'esercizio 2018 evidenzia un saldo di gestione negativo al netto dell'avanzo e del FPV, pari a € - 272.170,91.

In sede istruttoria, è stato chiesto di chiarire le incongruenze riscontrate tra i dati indicati in BDAP e quelli indicati nella relazione dell'Organo di revisione; a tale riguardo, è stato dichiarato quanto segue: *“E' stato verificato che effettivamente in BDAP i dati relativi agli equilibri non riportano l'applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto alle spese correnti, comportando un equilibrio di parte corrente negativo. Il prospetto approvato dal Consiglio Comunale quale allegato al Bilancio di Previsione 2018-2020 riporta invece correttamente l'applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto e un equilibrio di parte corrente pari a zero. Si tratta pertanto di un errore del software house nella creazione dei file per l'importazione dei dati in BDAP”*.

Relativamente alle altre problematiche rilevate, l'Ente ha argomentato che: *“Per quanto riguarda il risultato di gestione negativo al netto dell'avanzo e del FPV, si segnala che nell'esercizio 2017 si è verificato un notevole avanzo economico di parte corrente, a causa del recupero di un'entrata dallo Stato, che è stata applicata ad investimenti; la parte di investimenti non realizzata entro l'anno, ha generato un consistente FPV di entrata che finanzia il saldo di gestione negativo come osservato. In relazione alle risultanze del 2019, si allega il prospetto degli equilibri del rendiconto 2019, con la precisione che anche nell'esercizio 2019 si è verificato un notevole avanzo economico di parte corrente, per un importante recupero tributario”*

Dall'analisi del citato prospetto e rielaborando i dati, si rileva che l'esercizio 2019 evidenzia saldi di gestione positivi (€ 101.247,17, quale risultato della gestione al netto dell'avanzo ed € 175.607,48, quale risultato della gestione al netto dell'avanzo e del FPV). Il saldo complessivo degli equilibri di competenza, a consuntivo 2019, risulta dunque positivo, ma permane, tuttavia, un saldo di parte capitale negativo e pari ad € - 183.928,44.

Pertanto, la Sezione invita l'Ente, per gli esercizi futuri, a favorire un bilanciamento delle gestioni che consenta di perseguire, oltre all'equilibrio finale, anche i due equilibri di parte corrente e di parte capitale.

Per quanto concerne le incongruenze riscontrate tra i dati indicati in BDAP e quelli indicati nella relazione dell'Organo di revisione, la Sezione richiama l'attenzione degli organi preposti sulla necessità di una corretta trasmissione dei dati alla BDAP, dovendosi rappresentare dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri.

Va, difatti posta particolare cura nella correttezza dei flussi informativi nelle banche dati pubbliche, poiché, in specie, non si tratta di meri adempimenti a fini statistici, come evidenziato dalla Sezione delle autonomie: *“tali banche dati – per la realizzazione e la manutenzione delle quali si impiegano ingenti risorse – sono strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica e le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria. Nella prospettiva dell'amministrazione digitale, inoltre, l'obiettivo cui si deve tendere è la piena conformità dei dati inseriti con i documenti prodotti dai software gestionali dei singoli enti che sono oggetto di approvazione da parte degli organi di governo e consiliari. All'Organo di revisione, pertanto, viene richiesto di verificare la coerenza dei dati presenti nel sistema BDAP - Bilanci Armonizzati - con quanto risultante dai documenti contabili tenuti e/o approvati dall'ente, almeno per quanto riguarda i contenuti del Quadro generale riassuntivo, del Prospetto degli equilibri di bilancio e del prospetto del risultato di amministrazione, nonché gli errori e le incongruenze segnalate dalla BDAP, ove non risolte, nonché la coerenza delle informazioni sugli organismi partecipati inserite dagli enti nella banca dati del Dipartimento del Tesoro con quelle rilevabili da altra documentazione oggetto di verifica. Anche in queste ipotesi di errata o incompleta comunicazione dei dati, i Revisori dovranno segnalare alle Amministrazioni la necessità di operare le rettifiche/integrazioni necessarie”* (delibera n. 12/SEZAUT/2019/INPR).

La Sezione raccomanda, pertanto, di verificare attentamente i dati e di porre maggiore attenzione, per il futuro, ai predetti adempimenti.

Va poi osservato che questa Sezione ha invitato a relazionare in merito a quanto evidenziato dall'Organo di revisione in tema di FPV, nella nota riportata a pag. 8, punto 3.2.1, del questionario sul rendiconto 2017, e cioè sul fatto che “Pur essendoci la delibera di progetto esecutiva, non sono state indette entro il 31/12/2017, le procedure di affidamento, pertanto nel caso in cui la prenotazione di impegno non sia stata seguita dal bando di gara entro il termine dell'esercizio finanziario, questa doveva decadere e le somme relative costituire economie. Il Revisore in sede di riaccertamento ordinario dei residui ha sollevato il problema e resa edotta l'Amministrazione Comunale dell'incongruenza. L'Amministrazione con nota inviata al Revisore giustificava il suo operato, adducendo fra l'altro che, al momento del riaccertamento ordinario dei residui, i lavori erano in fase di aggiudicazione.

La Sezione ha chiesto, inoltre, di far pervenire la nota di chiarimenti inviata all'Organo di revisione, trasmessa dall'Amministrazione in data 19/2/20. Nella nota, con cui si è relazionato e giustificato l'operato in sede di redazione del rendiconto 2017 (in particolare con riferimento al riaccertamento dei residui), è stato dedotto tra l'altro che:

- la formale indizione delle gare ha subito ritardi dovuti agli adempimenti necessari a seguito del recesso dall'Unione Megliadina;
- la ragioneria dell'Unione Megliadina era in forte carenza d'organico;

- a seguito del recesso dalla predetta Unione la procedura ordinaria avrebbe provocato uno slittamento dei tempi di affidamento ed aggiudicazione dei lavori, con perdita dei contributi assegnati per la realizzazione delle opere.

Si prende atto della risposta fornita e si raccomanda per il futuro una attenta osservanza delle disposizioni di cui all'art. 183, comma 3 del TUEL.

4. Avanzo vincolato/destinato e avanzo disponibile sul risultato di amministrazione al 31.12

Nel risultato di amministrazione non sono presenti quote vincolate in nessuno dei due esercizi in esame, mentre viene destinata agli investimenti una somma, di modesta entità (€ 1.123,20) solo nell'esercizio 2017. Nell'ambito dell'istruttoria svolta in riferimento al rilievo sopra esposto, il Comune di Piacenza d'Adige ha relazionato come segue: *“Nel risultato di amministrazione 2017 e 2018 non risultano quote vincolate perché le entrate da vincolare sono sempre state precedute dalle relative spese, e pertanto sono pari a zero. L'avanzo destinato ad investimenti è pari a zero nell'esercizio 2018 e di modesta entità nell'esercizio 2017 perché non si sono verificate economie di parte capitale finanziate da entrate destinate ad investimenti”*.

La Sezione, nel prendere atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione comunale, ricorda il necessario rispetto delle previsioni normative attinenti al risultato di amministrazione e, in particolare, dell'art. 187 del TUEL, a tale proposito richiamando l'attenzione sulla necessità di un attento monitoraggio delle entrate che debbono confluire in avanzo vincolato/destinato, per una corretta contabilizzazione delle stesse.

Per quanto riguarda gli ulteriori profili assoggettati a controllo finanziario, la Sezione rileva, nell'esercizio 2018, una sensibile diminuzione dell'avanzo disponibile (€ 7.462,34) rispetto all'esercizio precedente (€ 31.854,83).

Al fine di valutare compiutamente la rilevanza che tale tematica presenta nei bilanci successivi, è stato chiesto all'Ente di conoscere anche evidenze cronologicamente posteriori; l'Ente ha così risposto: *“L'esercizio 2018 è stato il primo dopo il recesso dall'Unione dei Comuni Megliadina, con il rientro delle funzioni trasferite, delle relative entrate e spese. Pertanto è stato un anno di "assestamento" in cui le risorse realizzate sono state praticamente tutte impiegate. Questo ha determinato un risultato positivo, ma di piccola entità. Per le "evidenze cronologicamente posteriori" si allega il prospetto del risultato di amministrazione dell'esercizio 2019”*.

Dall'analisi del citato prospetto si rileva un risultato di amministrazione al 31.12.2019 pari ad € 156.634,62, in netto miglioramento rispetto al biennio precedente 2018/2019 (in cui era rispettivamente pari ad € 15.330,80 e ad € 33.629,03). Anche la composizione dello stesso registra un avanzo disponibile al 31.12.2019 in netto miglioramento rispetto al biennio precedente, pari ad € 79.968,42.

5. Capacità di riscossione

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti

dati:

RISULTATO GESTIONE RESIDUI	Rendiconto 2017 (iniziali + riaccertati) (c)	Rendiconto 2017 riscossioni in c/residui (d)	% (d/c)	Rendiconto 2018 (iniziali + riaccertati) (e)	Rendiconto 2018 riscossioni in c/residui (f)	% (f/e)
Titolo I	4.649,40	4.649,40	100,00%	71.078,28	69.645,50	97,98%
Titolo III	11.047,65	3.507,65	31,75%	11.969,49	5.269,49	44,02%
RISULTATO GESTIONE COMPETENZA	Rendiconto 2017 accertamenti (c)	Rendiconto 2017 riscossioni in c/competenza (d)	% (d/c)	Rendiconto 2018 accertamenti (e)	Rendiconto 2018 riscossioni in c/competenza (f)	% (f/e)
Titolo I	322.186,54	246.616,80	76,54%	353.239,23	286.620,77	81,14%
Titolo III	29.835,20	25.225,71	84,55%	175.216,15	128.151,69	73,14%

Quanto sopra esposto denota una certa difficoltà nella gestione dei residui, in particolare del titolo III, con riscossioni medio-basse e pari al 31,75% nel 2017 e al 44,02% nel 2018.

Inoltre, con riferimento all'analisi di particolari entrate in termini di efficienza nella fase di accertamento e riscossione, emerge che nell'esercizio 2018 il Comune di Piacenza d'Adige in merito alla voce "Sanzioni per violazioni codice della strada", ha registrato accertamenti pari a € 30.000,00 e riscossioni pari a € 4.280,23 (14,27% di riscossione).

Alla luce di quanto sopra, è stato chiesto di illustrare le azioni intraprese dall'Ente al fine di rendere più efficiente l'attività di riscossione, nonché di comunicare gli importi riscossi ad oggi; l'Ente ha così risposto: *"Relativamente all'esercizio 2017, per quanto attiene al titolo III delle entrate, molte voci erano state trasferite con le relative funzioni all'Unione dei Comuni Megliadina. Pertanto con importi bassi e poche poste di bilancio, anche pochi residui cancellati (n. 2 per complessivi € 5.900,00) o riportati (€ 7.540,00) comportano una percentuale di riscossione bassa. Lo stesso per l'esercizio 2018, in quanto residui provenienti dal 2017 e precedenti; i residui sono stati quasi tutti riscossi, ad eccezione di un residuo cancellato per € 180,00, e n. 2 accertamenti riportati nel 2019 per complessivi € 6.700,00, entrambi riscossi nel 2019. Anche in questo caso, con importi bassi e poche poste di bilancio, anche pochi residui comportano una percentuale di riscossione bassa.*

Per quanto attiene la voce "Sanzioni per violazioni codice della strada", si precisa che il servizio è stato attivato nella seconda metà dell'anno 2018; la percentuale di riscossione risulta bassa esclusivamente per il ritardo della consegna delle ricevute dei bollettini di c.c.p. da parte di Poste Italiane. Il residuo è stato interamente riscosso ad inizio 2019 con il trasferimento dei fondi dal conto corrente postale al conto di tesoreria".

La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione comunale.

6. Mancanza di cassa vincolata al termine degli esercizi 2017 e 2018

Si rileva che la cassa vincolata al 31.12.2017 ed al 31.12.2018 è pari a zero. A tale riguardo, nei questionari riferiti ai rendiconti 2017 e 2018, relativamente alle domande concernenti il corretto aggiornamento della giacenza di cassa al 31.12.2017 ed al 31.12.2018, si dichiara che "non ricorre la fattispecie".

A seguito di richiesta istruttoria, è stato comunicato che: *“Non sussiste alcuna giacenza vincolata in quanto le entrate vincolate che finanziavano determinate spese si sono tutte realizzate successivamente alle relative spese finanziate, in particolare per le spese di investimenti finanziate da trasferimenti”*.

In ogni modo il Collegio ritiene opportuno raccomandare il rispetto delle previsioni normative attinenti ai vincoli di cassa ed alla loro contabilizzazione, in particolare, dell'art 180, comma 3, lettera d), del TUEL, in base al quale l'ordinativo d'incasso deve riportare gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti, richiamando altresì, a tal fine, le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate, di cui alla deliberazione della Sezione delle autonomie n. 31/2015/INPR.

7. Organismi Partecipati e fondo perdite aziende e società partecipate

Si riscontra che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate. Al riguardo è stato comunicato quanto segue: *“Si precisa che il sistema informativo dell'Ente consente di rilevare eventuali crediti e debiti nei confronti delle società partecipate, e il valore delle partecipazioni nello Stato patrimoniale dell'Ente”*.

La Sezione rileva che l'art. 147-quater del TUEL prevede solo per gli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti l'obbligo di istituire un idoneo sistema informativo, che consenta di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le società partecipate. Il Comune di Piacenza d'Adige, avendo una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, non rientra dunque nell'ambito di applicazione della norma.

Il Collegio, tuttavia, ritiene opportuno evidenziare che ciò non esime l'Ente dagli obblighi di controllo legati alla natura pubblica delle risorse utilizzate. Pertanto, nel prendere atto delle azioni intraprese al riguardo, si raccomanda un attento monitoraggio delle partecipazioni detenute, funzionale al mantenimento degli equilibri gestionali.

Per quanto riguarda gli ulteriori profili assoggettati a controllo finanziario, la Sezione rileva, sulla base dei dati inseriti nel Portale “Patrimonio PA” del MEF - Dipartimento del Tesoro, la perdita di esercizio della Società “CONSORZIO PADOVA SUD” (partecipazione dell'1,364%) di € - 1.268.822 nell'esercizio 2017 e di € - 1.337.581 nell'esercizio 2018.

Nell'esercizio 2018, l'Ente ha accantonato sul fondo perdite aziende e società partecipate una quota di € 1.000,00; al riguardo, l'Organo di revisione ha dichiarato che le quote accantonate al predetto fondo, ai sensi dell'art. 1, comma 551, legge n. 147/2013 e dell'art. 21 del d.lgs. n. 175/2016, non risultano congrue rispetto ai risultati di bilancio conseguiti da tali organismi: *“Il fondo va rivalutato in base all'evolversi della domanda di accordo ex art. 182 bis, L.F., richiesto al Tribunale Fallimentare di Rovigo da parte del Consorzio Padova Sud, nel quale il Comune di Piacenza D'Adige, ha una partecipazione del 0,5165%”*.

A seguito dei chiarimenti richiesti, l'Amministrazione comunale ha relazionato come segue: *“Relativamente alla partecipata Consorzio Padova Sud, durante l'esercizio 2019 è stato stanziato l'importo di € 20.000,00 a "Fondo società partecipate", confluito in sede*

di approvazione del Rendiconto 2019 ad incrementare la quota accantonata dell'avanzo di amministrazione a Fondo perdite società partecipate, ammontante pertanto a complessivi € 21.000,00.

Con decreto del 18.06.2020, depositato il 03.07.2020, il Tribunale di Rovigo ha omologato l'accordo di ristrutturazione ex art. 182bis L.F. presentato dal Consorzio Padova Sud che prevede:

(i) la riduzione dei debiti nei confronti delle società SESA S.p.A. e Gestione Ambiente con la remissione e/o compensazione degli stessi;

(ii) il dilazionamento/rimodulazione sino al 30 giugno 2025 dei debiti verso i Comuni consorziati aderenti con impegno del Consorzio al pagamento dei medesimi in una unica soluzione entro tale data "compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili alla predetta data" - mentre per i Comuni non aderenti è stato previsto il pagamento nei 120 giorni dall'omologa (salvo riserva ogni più ampia contestazione);

(iii) la continuità dell'attività svolta dal Consorzio per una durata di sette anni, ovvero fino al termine del 30.06.2025, data convenzionalmente convenuta coincidente con la scadenza della Concessione sottoscritta con l'ATI. La funzione del Consorzio nel corso dei successivi anni di esecuzione dell'accordo sarà sostanzialmente limitata al controllo del rispetto della Concessione da parte dell'ATI e di Gestione Ambiente, oltre che all'esecuzione della convenzione in essere con il Comune di Casalserugo sino alla naturale scadenza prevista nell'anno 2022.

Con l'omologazione dell'Accordo ex art. 182 bis L.F. SESA - G.A., dell'Accordo ex art. 182 bis L.F. Fallimento Padova TRE e degli Accordi ex art. 182 bis L.F. Comuni Consorziati sottoscritti in data 12 marzo 2020 dal Consorzio Padova Sud con i creditori aderenti il Consorzio potrà recepire:

(i) lo stralcio integrale dei crediti SESA S.p.A. e Gestione Ambiente S.c.a.r.l. con contestuale, in contropartita, cessione, al corrispettivo di euro 2.959.288,76, a Gestione Ambiente di quota parte degli incassi dei crediti posseduti da CPS (49% dei crediti definiti "Utenti Gestioni 2015-2016 e 2017" comprensivi anche delle relative fatture da emettere);

(ii) l'accordo con il Fallimento Padova T.R.E. S.r.l. con rinuncia a qualsiasi azione astrattamente ideabile verso il Consorzio in relazione ai rapporti con la Fallita Padova TRE e contestuale riconoscimento, da parte del Consorzio, quale corrispettivo, a favore del Fallimento Padova TRE degli incassi dei crediti da percepire da parte del Consorzio (100% dei crediti per utenti ceduti - relativi alla fatturazione PD3 sino al 1° semestre 2015 - e 51% dei crediti Utenti Gestioni 2015- 2016 e 2017 comprensivi anche delle relative fatture da emettere);

(iii) la liberazione del Fondo Differenze di Gestione alimentato nel corso degli esercizi 2016 e 2017 dal Consorzio al fine di mitigare gli effetti negativi relativi alla svalutazione dei costi sospesi iscritti in bilancio alla data del 31 dicembre 2014;

(iv) la rimodulazione del debito del Consorzio nei confronti dei Comuni Consorziati (per l'importo totale di euro 1.788.825) con la nuova scadenza al 30.06.2025 e l'impegno di

pagamento da parte del Consorzio in unica soluzione alla predetta scadenza "compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili alla predetta data".

Il recepimento delle predette rettifiche consentirà al Consorzio finanziariamente di liberare liquidità per pagare i creditori non aderenti e patrimonialmente di ritornare ad un patrimonio netto positivo. La stesura di un bilancio intermedio al 31.07.2020, che recepisce le operazioni finanziarie previste dall'omologa, ha evidenziato un esercizio in utile e un patrimonio netto positivo".

La Sezione, nel prendere atto dei chiarimenti forniti, raccomanda un attento e costante monitoraggio della partecipazione al Consorzio Padova Sud, al fine di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative sul bilancio dell'Ente.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze delle relazioni rese dall'Organo di revisione, esaminati i questionari sul Rendiconto per l'esercizio 2017, sul Bilancio di Previsione per gli anni 2018/20 e sul Rendiconto per l'esercizio 2018 del Comune di Piacenza d'Adige:

- rileva la tardiva approvazione dei rendiconti 2017 e 2018, in violazione del termine perentorio del 30 aprile, previsto all'art. 227, comma 2, del TUEL, nonché la tardiva trasmissione degli schemi di bilancio e degli indicatori finanziari tramite BDAP per il 2018 e raccomanda per il futuro la puntuale osservanza dei termini stabiliti in materia dal legislatore;
- accerta il mancato equilibrio di parte capitale negli esercizi in esame e invita l'Ente, per gli esercizi futuri, a favorire un bilanciamento delle gestioni che consenta di perseguire, oltre all'equilibrio finale, anche i due equilibri di parte corrente e di parte capitale;
- rileva incongruenze tra i dati indicati in BDAP e quelli indicati nella relazione dell'Organo di revisione; richiama pertanto l'attenzione degli organi preposti sulla necessità di effettuare una corretta trasmissione dei dati alla BDAP, dovendosi rappresentare in tale portale dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri;
- raccomanda per il futuro una attenta osservanza delle disposizioni di cui all'art. 183, comma 3, del TUEL;
- raccomanda un attento e costante monitoraggio delle partecipazioni detenute (in particolare di quella al Consorzio Padova Sud), al fine di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative sul bilancio dell'Ente;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 33/2013.

DISPONE

che la presente pronuncia venga trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Piacenza d'Adige (Pd).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 4 novembre 2021.

Il Magistrato relatore

f.to digitalmente Daniela D'Amaro

Il Presidente

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 9 dicembre 2021

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

f.to digitalmente Dott.ssa Letizia Rossini